



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23-03-2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs.19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI

Presenti: 11 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 3 del 23-03-2017

OGGETTO: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs.19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare.**

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Segretario: spiega che il Testo Unico Società Partecipate impone agli enti locali di procedere alla revisione delle proprie partecipazioni, in prima battuta, straordinaria e, successivamente ordinaria con cadenza annuale, indicando i criteri in base ai quali le stesse debbano essere alienate. Illustra il piano redatto dagli uffici competenti, dettagliando per ognuna delle Società detenute le motivazioni che hanno determinato la proposta di non alienare nessuna delle partecipazioni possedute. In particolare per quanto riguarda Cogeme si sottolinea che la modesta partecipazione detenuta dal Comune di Zone non consente di incidere sulle politiche societarie e una razionalizzazione delle Società del gruppo potrebbe essere realizzata solo tramite la volontà congiunta della maggioranza degli enti soci. Si aggiunge che Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. non avrebbe i requisiti di fatturato previsti dalla normativa, ma trattasi di Società che possiede le reti e gli impianti relativi al servizio idrico che, per espressa previsione di legge, devono restare pubblici: una eventuale dismissione comporterebbe la necessità di acquisire, da parte di ciascun socio, direttamente gli immobili facenti parte del patrimonio della Società, operazione estremamente complessa per la natura dei beni stessi e per le difficoltà di ripartire le reti. Infine si comunica che si è deciso di mantenere Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo S.p.A. che presenta i requisiti previsti dal TUSP e che, però, si era deciso di alienare nel precedente piano di razionalizzazione ex comma 610 della L. 190/2014, in considerazione del fatto che è allo studio la composizione delle acque nel sottosuolo della zona Sassabaneke che potrebbero avere natura termale e consentire un rilancio della Società.

Non si registrano interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];

- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23.03.2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*allegato A* alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che il Comune di Zone possiede quote di partecipazione diretta in n. 4 società, tra le quali Cogeme S.p.A., e, per il tramite di quest'ultima, una serie di partecipazioni indirette nelle Società che fanno capo ad essa, come dettagliato nell'allegato documento di ricognizione (Allegato A);

VERIFICATO che, in base alle motivazioni esplicitate nell'Allegato documento, non sussistono motivazioni per procedere all'alienazione delle quote possedute dal Comune di Zone nei suddetti organismi partecipati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30.03.2015 sul quale la Corte dei Conti, con nota n. 0025253, acquisita al protocollo dell'Ente n. 0003917/IV-05 in data 20.12.2016, ha espresso parere positivo, ritenendolo adeguatamente motivato;
- la relazione sullo stato di attuazione di suddetto piano, trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 0001050/IV-05 in data 07.04.2016;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRECISATO che, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi "previo parere", anziché "previa intesa", in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia, che *"Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono*

circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dal Responsabile del servizio finanziario, Segretario comunale, dott.ssa Elisa Chiari, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione dal seguente esito: favorevoli n. 8, astenuti n. 3 e contrari nessuno, resi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, in base alle motivazioni dettagliate nell'allegato piano, il Comune di Zone non possiede partecipazioni di cui è necessaria l'alienazione ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 19.08.2016 n. 175;
4. di dare mandato alla Giunta comunale e agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e la verifichino la predisposizione dei documenti e delle informazioni richieste;
5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
